

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 47

23 dicembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Oggetto assembleare n. 872

Relazione

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introdotto dall'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore edile), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Gli ambiti di applicazione del DURC sono i seguenti:

- gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), nonché i servizi e le attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio di attività o a permesso di costruire;
- i finanziamenti o sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori;
- il commercio su aree pubbliche.

Sotto quest'ultimo aspetto, che costituisce l'oggetto del presente progetto di legge regionale, nel corso del 2009 si sono succedute due diverse disposizioni di legge statale che hanno introdotto il requisito del DURC per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Il primo intervento normativo è rappresentato dal DL n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 29 del D.Lgs n. 114/1998: in questa formulazione, la norma prevedeva che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche fossero subordinate alla presentazione del DURC, sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione annuale del DURC comportava la revoca dell'autorizzazione.

Successivamente l'art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98. Il nuovo contenuto del sopra citato comma 2-bis prevede che le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni possono inoltre disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.

Di conseguenza, dal giorno 01 gennaio 2010, data di entrata in vigore della nuova formulazione del comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e fino all'entrata in vigore di specifiche disposizioni regionali, il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla presentazione del DURC da parte del richiedente, né i Comuni possono assoggettare l'efficacia di dette autorizzazioni alla sussistenza del DURC in capo ai rispettivi titolari.

Il presente progetto di legge interviene nell'ambito delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, come novellato dalla legge Finanziaria per il 2010, introducendo nell'ordinamento regionale l'obbligo di presentazione iniziale e annuale del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

L'introduzione del DURC nell'ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione sia nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, sia nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, della effettiva parità di condizioni e di oneri per l'esercizio dell'attività

di commercio.

Il progetto di legge contiene sei articoli. Il primo provvede a definire l'oggetto della legge. Il secondo disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC, anche nelle ipotesi di imprese non ancora iscritte al registro delle Imprese, di subingresso e di imprese autorizzate in altre regioni.

L'articolo 3 indica i documenti sostitutivi del DURC nei casi in cui esso non sia oggettivamente rilasciabile; il secondo comma del medesimo articolo tratta dell'adempimento dell'obbligo da parte delle imprese comunitarie, in ottemperanza all'articolo 5, terzo paragrafo, della Direttiva 2006/123/CE. L'articolo 4 stabilisce, conformemente all'art. 28, comma 2-bis, del D.Lgs n. 114/98, che la rateizzazione del debito contributivo non osta al rilascio dell'autorizzazione commerciale. L'articolo 5 stabilisce che, ai fini delle presenti disposizioni, risultano validi i DURC e i Certificati di regolarità contributiva rilasciati entro sei mesi dalla loro presentazione. L'articolo 6 prevede le sanzioni in caso di mancata presentazione iniziale (quando questa è differita, in quanto l'impresa non è ancora iscritta al Registro delle Imprese) o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva; nel primo caso si tratta di revoca dell'autorizzazione, nel secondo di sospensione semestrale. In quest'ultimo caso la sospensione non si computa come assenza ingiustificata dal posteggio eventualmente assegnato all'operatore in un mercato: diversamente la sospensione si tradurrebbe in una revoca, dal momento che il termine di sei mesi è superiore a quello - quattro mesi - previsto per la revoca del posteggio per assenza ingiustificata. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva INPS.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 2

Obbligo di presentazione del DURC

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3

Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del Certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

Art. 4

Rateizzazione del debito contributivo

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Art. 5

Validità del documento

1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dal primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6

Sanzioni

1. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.